



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO "Giuliano Giorgi"**

C.M. RMIC8AU001 - C.F. 94032570585  
Via P. A. Fioravanti - 00010 Montorio Romano (RM) ☎ 0774/62228 fax 0774/62188  
✉ [rmic8au001@istruzione.it](mailto:rmic8au001@istruzione.it) - ✉ [rmic8au001@pec.istruzione.it](mailto:rmic8au001@pec.istruzione.it)  
[www.icgiulianogiorgi.gov.it](http://www.icgiulianogiorgi.gov.it)

**A tutto il Personale ATA**

**COMUNICAZIONE N° 31  
DEL 09/05/2017**

**Oggetto: Ferie periodo estivo**

Come previsto dal Contratto Integrativo di Istituto nell'art.24, "Modalità di fruizione delle ferie per il personale ATA", che si riporta di seguito, si invita il personale a presentare domanda di ferie per il periodo estivo, ai fini della predisposizione del Piano Ferie.

**Art. 24**

**Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA**

I giorni di ferie previsti per il personale ATA e spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti anche, in modo frazionato, in più periodi. Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto di ogni anno scolastico, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo di ferie entro il 30 giugno dell'anno scolastico successivo previo accordo con il D.S.G.A.. La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 3 giorni prima. Entro il 30 giugno di ogni anno il D.S.G.A. predisporrà il piano ferie del personale A.T.A. e ne darà immediata comunicazione al personale stesso.

La fruizione delle ferie estive per almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, deve essere assicurata nel periodo 1.7 al 31.8. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 15.05 di ogni anno. In mancanza di tale richiesta le ferie saranno assegnate d'ufficio. In caso di sovrapposizione di periodi di ferie, prevale la scelta effettuata dal lavoratore con maggiore anzianità di servizio; dopo ripetuta fruizione di almeno tre volte nel medesimo periodo si procederà con il principio della rotazione.

Si riporta, di seguito, l'**art. 13 – FERIE del CCN Comparto Scuola**

10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.

Si ricorda che la semplice presentazione della domanda di ferie non dà titolo ad assentarsi dal servizio senza preventiva autorizzazione.

**Il Direttore Amministrativo**  
Novella Giacomelli